

STATUTO

Articolo 1

Costituzione e sede

1. L'Associazione è denominata **"Insieme Ente del Terzo Settore"** (in forma abbreviata **"Insieme E.t.s."**). ai sensi del **d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del terzo Settore, d'ora innanzi "CTS" per richiamare anche eventuali successive modificazioni ed integrazioni).**

2. Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'associazione.

3. L'Associazione ha sede in San Cesareo (RM), Via Cardinal Pietro Parente n.33 ed ha la durata fino al 31 dicembre 2100. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede dell'associazione nell'ambito dello stesso Comune. L'associazione potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2

Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

2.L'Associazione si propone l'obiettivo del perseguimento di finalità di solidarietà e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche /psichiche /economiche /sociali o familiari ed opera nell'ambito territoriale della Regione Lazio.

3. Essa - allo scopo di perseguire le suddette finalità - ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni ed integrazioni e interventi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 ed alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) interventi e prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali in favore di persone svantaggiate;

c) interventi e prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001.

4. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere le seguenti attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale e precisamente attività solo se in favore di persone svantaggiate:

a) beneficenza;

b) gestione di Case famiglia, Comunità Terapeutiche, Comunità di Convivenza, Comunità alloggio e qualsiasi altro centro idoneo a realizzare gli scopi sociali dell'Associazione;

c) gestione centri diurni, centri ricreativi diurni per

- minori e anziani; centri di aggregazione giovanile;
d) interventi per l'inserimento sociale e lavorativo;
e) istituti educativi-assistenziali per minori; `
f) istruzione;
g) formazione;
h) servizi psichiatrici non ospedalieri, nei limiti delle riserve di legge;
i) servizi di assistenza sociale.

Le attività di cui al precedente comma devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art.6, comma 1 Cts.

4. L'Associazione può svolgere anche ulteriori attività purché direttamente connesse a quelle istituzionali, attività istituzionali a beneficio di soggetti diversi da quelli prima indicati nonché attività accessorie a quelle istituzionali in quanto integrative di quelle istituzionali.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o la erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità e nel rispetto a quanto previsto nella legge e nei regolamenti ivi richiamati.

Articolo 3

ASSOCIATI

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto, il CTS, il Codice Civile e ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

1. Gli Associati si dividono in :

- Fondatori, che sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro ai quali successivamente sia attribuita tale qualifica;
- Sostenitori, che sono coloro che abbiano domandato di far parte dell'Associazione per svolgere un'attività utile al perseguimento dell'oggetto sociale;
- Volontari, sono coloro che, previa domanda accolta dal Consiglio direttivo ed iscrizione nell'apposito Registro dei Volontari non occasionali istituito per legge, hanno lo scopo di svolgere la propria attività a favore dell'Associazione, senza alcuna retribuzione (eccetto un rimborso spese)

affinché questa persegua il suo obiettivo.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, sia le persone fisiche che enti del Terzo Settore.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e pertanto ha diritto a conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi - in ipotesi di ammissione - a rispettare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione e le norme applicabili. Il numero degli associati è illimitato.

4. L'organo preposto all'esame, all'approvazione ed al rigetto della domanda di ammissione è il Consiglio Direttivo, al quale la domanda deve essere indirizzata e che decide su di essa entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se la deliberazione assunta non è comunicata all'istante entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la richiesta di ammissione si intende accolta. Il rigetto della richiesta di ammissione deve essere adeguatamente motivato. In ogni caso di rigetto della domanda, l'istante potrà presentare richiesta all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

5. Il soggetto che ha presentato la domanda di ammissione assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda o in caso di decorso del suddetto termine.

6. La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per decadenza, recesso, morte, morosità protrattasi per oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa, esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo o estinzione dell'ente associato.

7. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente il procedimento di adesione e di rigetto delle relative domande.

Articolo 4

Diritti degli associati

1. Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dalle norme applicabili, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dagli eventuali regolamenti. Tutti gli associati godono, dal momento dell'Ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo ed hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'assemblea. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa definizione delle modalità con l'Organo amministrativo. Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie

da essi.

2. La qualifica di associato dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio Direttivo.

3. Si garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4. La quota non può essere oggetto di rivalutazione ed è intrasmissibile, fermo in ogni caso quanto disposto nell'art.24 del presente Statuto.

5. Si garantisce l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell'assemblea degli Associati.

6. Gli associati sono tenuti :

a) a collaborare alla realizzazione delle finalità associative;

b) all'osservanza delle deliberazioni degli organi sociali e del presente statuto;

c) al pagamento della quota sociale.

Articolo 5

Recesso degli Associati.

1. Gli Associati possono in qualsiasi momento comunicare, anche senza motivazione, la volontà di recedere dall'associazione e di cessare di conseguenza la qualità di Associato, mediante lettera raccomandata o mediante messaggio di posta elettronica certificata inviati agli indirizzi dell'Associazione.

2. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Associazione e non estingue gli obblighi esistenti in capo all'Associato, in particolare in ordine al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio durante il quale è stata effettuata la comunicazione.

Articolo 6

Esclusione dell'Associato.

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato nei seguenti casi:

- mancato versamento in tutto o in parte della quota associativa;

- ripetuta ed ingiustificata assenza dalle assemblee;

- grave inadempimento rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato.

2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo egli non può intervenire alla riunione nella quale si discute e si delibera dell'esclusione stessa.

3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato all'indirizzo da quest'ultimo

comunicato all'Associazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

4. La comunicazione della delibera di esclusione sospende dal momento della sua comunicazione i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

5. L'esclusione non estingue gli obblighi esistenti in capo all'Associato, in particolare in ordine al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio durante il quale è stata effettuata la comunicazione.

Art.7

Organi

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente");
- Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vicepresidente");
- Il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- Il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo, qualora ne ricorrano i presupposti di legge o ne sia comunque stata disposta la previsione con decisione dell'Assemblea;
- l'Organo di revisione legale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge o ne sia comunque stata disposta la previsione con decisione dell'Assemblea.

Articolo 8

Assemblea

1. L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza tra gli Associati ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Articolo 9

Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua.

Articolo 10

Convocazione e compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea avverrà con un preavviso minimo di otto giorni mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati in via alternativa a mezzo raccomandata anche a mano, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente il luogo il giorno e l'ora della

riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli Associati o almeno di 2 (due) consiglieri o dall'Organo di Controllo se nominato, ma almeno una volta all'anno, anche al di fuori della sede sociale purché nel territorio italiano, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'esame del bilancio preventivo e della relazione sull'attività per il futuro.

3. Spetta all'assemblea deliberare in ordine agli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione, salvo quanto appresso, sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione, sulla nomina e revoca dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, sull'approvazione dei Regolamenti, sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione e sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione, nonché su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto o dalle norme vigenti.

4. Anche in assenza formale di convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea s'intendono validamente adottate quando ad essa partecipano tutti gli associati e gli amministratori e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 11

Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

2. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

3. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione quando sono presenti due terzi degli associati, in proprio o per delega. Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

4. L'adunanza in seconda convocazione non può mai svolgersi lo

stesso giorno fissato per la prima convocazione.

5. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il loro voto tutti coloro che siano iscritti nel Libro degli Associati.

6. Ogni associato ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

7. Ogni associato può conferire delega ad altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo o Revisore Legale. Ogni associato non può ricevere più deleghe di quelle previste dalla Legge.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

9. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente, a norma del comma che precede, ed il Segretario della riunione, quest'ultimo come nominato in quella occasione anche tra i non associati, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di undici membri - aventi caratteristiche di professionalità, onorabilità e indipendenza - eletti dall'assemblea e nel

proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per il periodo stabilito dall'assemblea al momento della nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, nei limiti previsti dalla Legge ed in particolare di cui all'art.8 CTS, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

3. Al Consiglio Direttivo compete altresì:

- a) la nomina e la revoca del Segretario e del Tesoriere;
- b) gestire l'Associazione secondo gli indirizzi dettati dall'Assemblea;
- c) compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea;
- e) deliberare in ordine all'ammissione ed esclusione degli associati;
- f) deliberare in ordine al trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune;
- g) la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
- h) svolgere ogni compito previsto dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi.

Articolo 13

Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea degli associati per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 14

Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere ovvero dall'Organo di Controllo.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso inviato a

tutti i Consiglieri ed all'Organo di controllo a mezzo posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

3. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 15

Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia dal Vicepresidente; in mancanza dal consigliere più anziano di età.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli interventi dislocati in luoghi contigui o distanti audio video collegati purché siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di parità di trattamento. Si applicheranno le regole statutarie fissate per l'assemblea di cui all'art.11 comma 9 del presente statuto.

Articolo 16

Il Presidente

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle norme vigenti;
- b) convocare l'assemblea ed il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- c) rappresentare in generale l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio;
- d) attribuire ove necessario e/o opportuno speciali incarichi per particolari atti o categorie di atti a consiglieri o a terzi.

Art.17

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 18

Il Segretario.

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie od opportune per l'amministrazione dell'associazione.

2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'associazione fatta eccezione per l'organo di controllo, ad eccezione delle

ipotesi nelle quali la verbalizzazione è affidata per legge o per richiesta dell'associazione al notaio o a un terzo.

3. Al Segretario compete la tenuta del libro verbali dell'assemblea, del libro dei verbali del consiglio direttivo e del libro degli associati.

4. Il Vicepresidente può, con espressa attribuzione di funzioni ad opera del Consiglio Direttivo, assumere anche la funzione di Segretario.

Art.19

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone dal punto di vista contabile, la bozza del bilancio d'esercizio per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente può, con espressa attribuzione di funzioni ad opera del Consiglio Direttivo, assumere anche la funzione di Tesoriere.

Art. 20

Organo di controllo e revisione legale.

1. L'Organo di controllo - nominato qualora ne ricorrano i presupposti di legge o ne sia comunque stata disposta la previsione con decisione dell'Assemblea - è formato secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina da un controllore unico o da un Collegio di controllori composto da tre controllori effettivi di cui uno dei quali nominato dal Consiglio Direttivo Presidente del Collegio dei Controllori.

2. In caso di nomina di un Controllore unico è nominato un Controllore supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati due Controllori supplenti.

3. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art.2397 c.c. . Qualora l'Organo di Controllo non sia tenuto alla revisione legale dei conti, se composto da un Controllore Unico, deve essere nominato, sia egli effettivo o supplente, un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; se composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi ed uno dei Controllori supplenti deve essere un soggetto iscritto al Registro dei revisori Legali.

4. Qualora all'Organo di Controllo spetti per legge la revisione legale esso è composto da un Controllore Unico effettivo e supplente e da un Collegio di Controllori e da due controllori supplenti tutti iscritti nel registro dei Revisori Legali.

5. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e se eletti decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste

dall'art.2382 c.c.;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da queste controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali.

6. L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consultivo relativo al terzo esercizio della sua carica.

7 . L'Organo di controllo :

a) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 CTS;

b) vigila sull'osservanza della Normativa applicabile, dello Statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e delle disposizioni di cui al d. lgs. 8 giugno 2001 n.231, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, compiendo atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo informazioni al Consiglio Direttivo, nonché notizie sull'andamento delle operazioni sociali;

d) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 ed 8 CTS.

8. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

9. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno di membri del Collegio dei Controllori.

10. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo del giorno dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

11. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso spedito almeno tre giorni prima. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque è validamente costituito anche in assenza delle suddette modalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

12. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal membro più anziano d'età. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Non sono ammessi il voto per corrispondenza o per delega.

13. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in luoghi contigui o distanti audio video collegati purché siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di parità di trattamento. Si applicheranno le regole statutarie fissate per l'assemblea di cui all'art.11 comma 9 del presente statuto.

14. Il compenso dei membri dell'Organo di Controllo è fissato dall'Assemblea all'atto della nomina nel rispetto dei principi di cui all'art. 8 CTS.

15. La revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

16. La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo o del Revisore Legale è disciplinata dall'art.28 Cts.

Articolo 21

Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio redatto e depositato secondo le normative vigenti e se sussistono i presupposti normativi il bilancio sociale.

Articolo 22

Patrimonio

1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza necessari al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

2. I mezzi finanziari sono costituiti:

a) dalle quote associative annuali determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;

b) dagli apporti degli associati diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) dalle elargizioni (ivi comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) da parte di soggetti terzi diversi dagli associati, non specificamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

f) dagli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;

g) dagli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) dai proventi del risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;

i) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione e da ogni altra entrata conseguita dall'Associazione non specificamente destinati ad incremento

del patrimonio dell'Associazione.

3. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante la sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, di trasparenza e di correttezza, nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art.7 comma 2 CTS.

4. L'adesione all'associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento di apporto ulteriori oltre al versamento della quota annuale. E' comunque facoltà dell'associato effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo statuto o alle norme applicabili.

Articolo 23

Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

1. L'assemblea degli Associati può deliberare di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2447 bis e ss. c.c. e dell'art.10 Cts.

Articolo 24

Irripetibilità di apporti.

1. Qualsiasi apporto, che sia effettuato dall'associato a favore dell'associazione, non è ripetibile dall'associato stesso o dai suoi aventi causa a titolo particolare, in alcun caso ed in particolare nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'associazione.

2. Qualsiasi apporto che sia effettuato dall'associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dei diritti di partecipazione all'associazione stabiliti dallo statuto dalle norme applicabili; in particolare, non attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come titolarità dell'associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto sia trasmissibile a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi, né per atto a causa di morte.

Articolo 25

Divieto di distribuzione.

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale durante la vita dell'organizzazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti

di organi dell'associazione, anche nel caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento anche individuale del rapporto associativo. Gli utili ed avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 26

Libri sociali

1. L'Associazione terrà, oltre ai Libri previsti da leggi speciali :

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle adunanze dell'Organo di controllo.

Articolo 27

Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 28

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

2. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 29

Disposizioni Finali

Per tutto quanto non stabilito ad ogni effetto utile nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e delle altre leggi, anche fiscali che disciplinano la materia.

F.to da: Giuseppe CARRABS, Dr. Giuseppe Trapani Notaio I.S.